

Edilizia

Retrocessione parziale dei beni espropriati

Consiglio di Stato, sentenza del 2 gennaio 2019, n. 22

[Approfondisci...](#)

La retrocessione parziale dei beni espropriati (art. 47 del D.P.R. n. 327/2001) si configura qualora, a seguito della realizzazione (totale o parziale) dell'opera pubblica presupposto dell'espropriazione, per alcune porzioni del fondo espropriato non utilizzate vi sia ancora la possibilità da parte dell'Amministrazione procedente di effettuare una valutazione discrezionale in merito alla permanenza o meno dell'*utilitas* correlata a dette porzioni. Nel caso esse non venissero più ritenute necessarie per il fine pubblico perseguito mediante la procedura espropriativa, allora potranno essere restituite ai proprietari originari.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, ha chiarito tre punti fondamentali relativi alla fattispecie in oggetto. Innanzitutto, il Collegio ha affermato che la valutazione sulla permanenza dell'interesse pubblico a utilizzare i fondi espropriati è una valutazione puramente discrezionale dell'Amministrazione, censurabile dal giudice amministrativo esclusivamente in casi di manifesta illegittimità della procedura. In secondo luogo, siccome nel caso in esame ci si trova in presenza di un Piano per gli insediamenti produttivi, il Collegio ha sottolineato come tale strumento urbanistico attuativo abbia la peculiarità di fungere anche da strumento di politica economica. Come tale, quindi, non può ritenersi soggetto al termine decennale per la realizzazione dell'opera pubblica in quanto l'opera - in questo caso - si realizzerà mediante l'assegnazione agevolata di lotti alle imprese e, quindi, necessiterà di tempi e modalità differenti. Infatti, il termine decennale per l'espropriazione che parte ricorrente assume scaduto, attiene esclusivamente all'espropriazione in sé e non alle singole successive assegnazioni alle imprese, le quali ben potranno essere realizzate successivamente. Ciò che rileva, in sostanza, ai fini del calcolo del termine, è che i fondi entro dieci anni entrino a far parte del patrimonio indisponibile del Comune (il che, nel caso di specie, è altresì confermato da piani urbanistici successivamente adottati dall'amministrazione) e non la tempestività delle assegnazioni dei singoli lotti.